

N.R.G. 142-1/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA COMMERCIALE - CRISI D'IMPRESA

Il Giudice delegato

nella procedura n. 142-1/2023 R.G. P.U. ex artt. 66 e 67 e ss. del d.lgs. 14/2019, instaurata da **DEL LATTE LUIGI NUNZIO** e **KOBITOVICH NATALIA**, rappresentati e difesi dall' avv. Antonio Destino, in virtù di procura in atti, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27.6.2024, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con ricorso depositato il 18.10.2023, Del Latte Luigi Nunzio e Kobitovich Nathalia, conviventi more uxorio, hanno chiesto l'omologa del piano familiare di ristrutturazione dei debiti. Tale ricorso era corredato dalla relazione la relazione dell'OCC, avv. Nicola Di Pinto, contenente anche parere favorevole circa la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta oltre che la fattibilità del piano di ristrutturazione del debito proposto. I ricorrenti hanno rappresentato che: - Del Latte Nunzio è pensionato e percepisce mensilmente la somma di € 850,00 circa, al netto della cessione del quinto operata da Sigla s.r.l.; - Kobitovich è alle dipendenze dell'azienda agricola srls" con la mansione di bracciante agricola e percepisce una retribuzione mensile di circa € 650,00; - i ricorrenti sono comproprietari dell'immobile, adibito a residenza familiare, sito nel Comune di Canosa di Puglia, alla via Alberto da Giussano n.46; - Del Latte, inoltre, è comproprietario in quota di 12/24, per successione, di un immobile nel Comune di Canosa di Puglia (BT) alla via Vittorino da Feltre n.6 piano terra; - Del Latte è titolare di autovettura di modico valore commerciale.



Con decreto del 23.10.2023 è stata fissata l'udienza, con concessione della misura protettiva ex art. 70 quarto comma c.c.i.i. (ovvero, sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 73/2017 pendente innanzi al Tribunale di Trani).

Si è costituito Credito Emiliano spa si deducendo: 1) erronea collocazione in prededuzione dei compensi dell'avv. Destino con violazione dell'art. 6 CCII; 2) omessa indicazione delle spese e dei compensi del delegato custode nell'ambito della RGE 73/2018 in prededuzione e comunque in via privilegiata ipotecaria e del saldo del compenso spettante al CTU; 3) falcidia del credito ipotecario con immotivata non liquidazione della quota dell'immobile in successione del ricorrente; 4) apporto di finanza esterna senza specifiche indicazioni su tale impegno. Anche il creditore Sigla srl si è costituita deducendo: 1) precisazione dell'importo del credito nei confronti di Del Latte Luigi; 2) insussistenza dei presupposti di legge; 3) insufficienza probatoria del piano; 4) responsabilità del consumatore; 5) mancanza del requisito della meritevolezza; 6) non convenienza del piano.

A seguito delle osservazioni dei creditori Credem s.p.a. e Sigla s.r.l., il piano inizialmente proposto è stato così modificato: - conservazione dell'abitazione principale sita in Canosa di Puglia alla Via Giussano n. 46; - versamento della complessiva somma di € 50.500,00 (corrispondente al 24,78% della debitoria complessiva pari ad € 202.508,21- comprensiva dei costi della procedura-) con una prima rata di € 17.500,00 - versata da _____ e terzo assuntore, da corrispondersi entro trenta giorni dal decreto di omologazione, comprensiva della somma di € 3.000,00 menzionata e successive n. 57 rate mensili di € 500,00 di cui € 100,00 messa a disposizione da _____

All'udienza del 27.6.2024 i ricorrenti hanno insistito per l'omologa del piano, mentre Sigla srl ha reiterato le contestazioni già proposte.

La domanda è meritevole di accoglimento.

Appare sussistere la qualifica consumeristica dei ricorrenti, avendo assunto obbligazioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, come attestato dall'OCC. Sussiste l'origine comune del sovraindebitamento, avendo i ricorrenti contratto congiuntamente i mutui fondiari.

Sussiste, altresì, la situazione di sovraindebitamento, come attestato dalla relazione dell' OCC: i conviventi more uxorio Del Latte-Kobitovych, infatti, non sono in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, essenzialmente per via della sproporzione tra le risorse finanziarie disponibili, da un lato, le spese correnti e le rate dei mutui, dall'altro.

I ricorrenti, inoltre, non risultano avere fatto ricorso negli ultimi cinque anni a procedimenti di composizione della crisi, né risultano essere stati esdebitati o aver beneficiato della esdebitazione per due volte.

Con riferimento all'assenza di colpa grave nella causazione della situazione di sovraindebitamento, contestata da Sigla srl, deve osservarsi quanto segue.



La relazione illustrativa al nuovo codice della crisi sancisce testualmente “ *In linea con i criteri stabiliti dalla legge delega, si è deciso di non esigere per l'ammissione alle procedure di sovraindebitamento requisiti soggettivi troppo stringenti, tenuto conto, da un lato, dell'eterogeneità qualitativa dei soggetti destinatari (spesso privi di livelli culturali idonei per rendersi conto del loro progressivo sovraindebitamento), dall'altro dell'oggettiva difficoltà di individuare rigorosi criteri di meritevolezza sicuramente verificabili in rapporto all'estrema varietà delle situazioni di vita che possono determinare situazioni individuali di grave indebitamento, senza rischiare di generare un contenzioso dalle proporzioni difficilmente prevedibili o senza, altrimenti, finire per restringere a tal punto la portata dell'istituto da frustrare sostanzialmente le finalità di politica economica ad esso sottese: consistenti, come già accennato, non tanto in una forma di premialità soggettiva quanto piuttosto nel consentire una nuova opportunità a soggetti schiacciati dal peso di un debito divenuto insopportabile. In tale ottica, si è quindi optato per l'inserimento di requisiti negativi, ostativi ai benefici di legge, individuati nella mala fede o nel compimento di atti di frode (la mala fede tendenzialmente rilevante nel momento della contrazione del debito, la frode normalmente operante nelle fasi precedenti o successive all'ammissione alla procedura) ”.*

Alla luce delle suesposte linee interpretative, deve ritenersi che la mala fede e l'atto in frode sono riconducibili alla più ampia categoria degli atti compiuti con dolo, cioè volontariamente e consapevolmente e, quindi, sussistono quando l' obbligazione sproporzionata sia stata assunta consapevolmente o addirittura appositamente e quando il debitore artatamente abbia cercato di non adempierla. Diversamente, la colpa grave sussiste laddove il debitore abbia assunto il debito quando era del tutto irragionevole, avuto riguardo al proprio patrimonio e al proprio reddito, ritenere di poterlo restituire regolarmente. Nel caso di specie, emerge che la condotta dei debitori sia stata connotata da colpa lieve, in quanto il fatto di aver contratto finanziamenti al fine di estinguere la precedente debitoria e, dunque, riscadenzare il proprio debito, sia stato frutto di buona fede anche alla luce del comportamento assunto dalla Banca Mutuante che non ha correttamente valutato il merito creditizio in sede di erogazione del mutuo del 2014. Peraltro, dall'analisi della debitoria maturata, non emergono spese di carattere voluttuario o destinazioni diverse dal soddisfacimento degli ordinari bisogni della vita familiare. L'esposizione debitoria, in conclusione, non è riconducibile a comportamenti dolosi rovinosi o improvvidi dei debitori.

Non appare fondata neppure la contestazione di Sigla s.r.l. in ordine alla violazione della par condicio creditorum, in quanto il piano prevede percentuali di soddisfo diverse fra le varie classi di creditori. Con riferimento al credito di Sigla, appare corretta la collocazione al grado chirografo, trattandosi di un semplice finanziamento non assistito da alcun privilegio.



In ordine alla durata del piano, A tal proposito, deve sottolinearsi che non può escludersi la convenienza di un piano di durata ultraquinquennale qualora gli interessi dei creditori siano meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore, attesa la ratio della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento che è quella della c.d. "seconda chance" per i consumatori che si distinguono per meritevolezza e che non abbiano causato il proprio dissesto economico con malafede o in modo fraudolento (cfr. in parte motiva, Cass., 28.10.2019, n. 27544). Nel caso di specie, il piano deve ritenersi ammissibile, dunque, anche dal punto di vista della durata, atteso il ragionevole rapporto tra il termine previsto per il pagamento, la congruità dell'importo delle singole rate previste e la consistenza economica della proposta nel suo insieme.

Il piano appare conveniente anche rispetto alla c.d. alternativa liquidatoria.

Come innanzi cennato, sull'immobile adibito a residenza familiare pende procedura esecutiva immobiliare (n. 73/2018 R.G. Es. Tribunale Trani). L'iniziale stima di € 72.814,40 è stata superata dai tentativi di vendita andati deserti. Pertanto, alla luce della circostanza che nell'ultimo tentativo di vendita l'immobile è stato aggiudicato al prezzo di € 30.718,57, se ne evince che l'eventuale vendita dell'immobile realizzerebbe un ricavato non superiore alla somma proposta dal presente piano ai creditori, superiore ad € 50.000,00. Il sacrificio del creditore, quindi, deve essere valutato come inferiore rispetto a quello che verrebbe a determinargli dalla vendita immediata del bene di proprietà del proponente, dovendo invero l'alternativa liquidatoria essere privilegiata solo in presenza di comprovati vantaggi per il creditore (cf. Tribunale di Verona, 20.7.2016). In linea con tale orientamento, d'altronde, non può non osservarsi come la vendita a terzi del bene immobile destinato ad abitazione familiare comporterebbe la necessità per i debitori di procacciarsi un nuovo alloggio, con conseguente onere di pagamento di un canone di locazione ed impossibilità, dunque, di onorare i debiti pregressi.

Alla luce delle suesposte considerazioni, dunque, il piano proposto può essere omologato.

Non deve procedersi al regolamento delle spese di lite della presente procedura, essendo la contestazione del piano null'altro che espressione di una forma di instaurazione del contraddittorio in questa fase (cf. Tribunale di Verona, 20 luglio 2016).

P.Q.M.

Il Tribunale di Trani, in persona del giudice designato:

1) omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del 3.6.2024 proposto da da Del Latte Luigi Nunzio (C.F. DLLLNN53C25B619K) e Kobitovich Natalia (C.F. KBTNLY64D54Z138P), entrambi residenti in Canosa di Puglia alla Via Alberto da Giussano n.46;



- 2) dispone che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive e che quelle iniziate siano sospese;
- 3) dispone la sospensione della cessione del quinto della pensione di Del Latte Luigi Nunzio in favore di Sigla srl;
- 3) dispone il divieto per i ricorrenti di sottoscrivere nuovi strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito) e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;
- 4) dispone che il professionista nominato dall' OCC comunichi a mezzo p.e.c. la omologazione del presente piano di ristrutturazione debiti alla Banca d'Italia, affinché la relativa notizia possa essere inserita nella Centrale Rischi, e a tutti i creditori, entro trenta giorni dalla comunicazione;
- 5) affida al medesimo professionista il compito di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte e di riferire tempestivamente al Tribunale, se necessario, su eventuali difficoltà che possano insorgere relativamente alla esecuzione del piano, ai sensi dell'art. 71 d.lgs. 14/2019;
- 6) dispone la pubblicazione del presente provvedimento a cura del professionista nominato sul sito internet del Tribunale di Trani ovvero sul portale dei fallimenti del medesimo Tribunale.

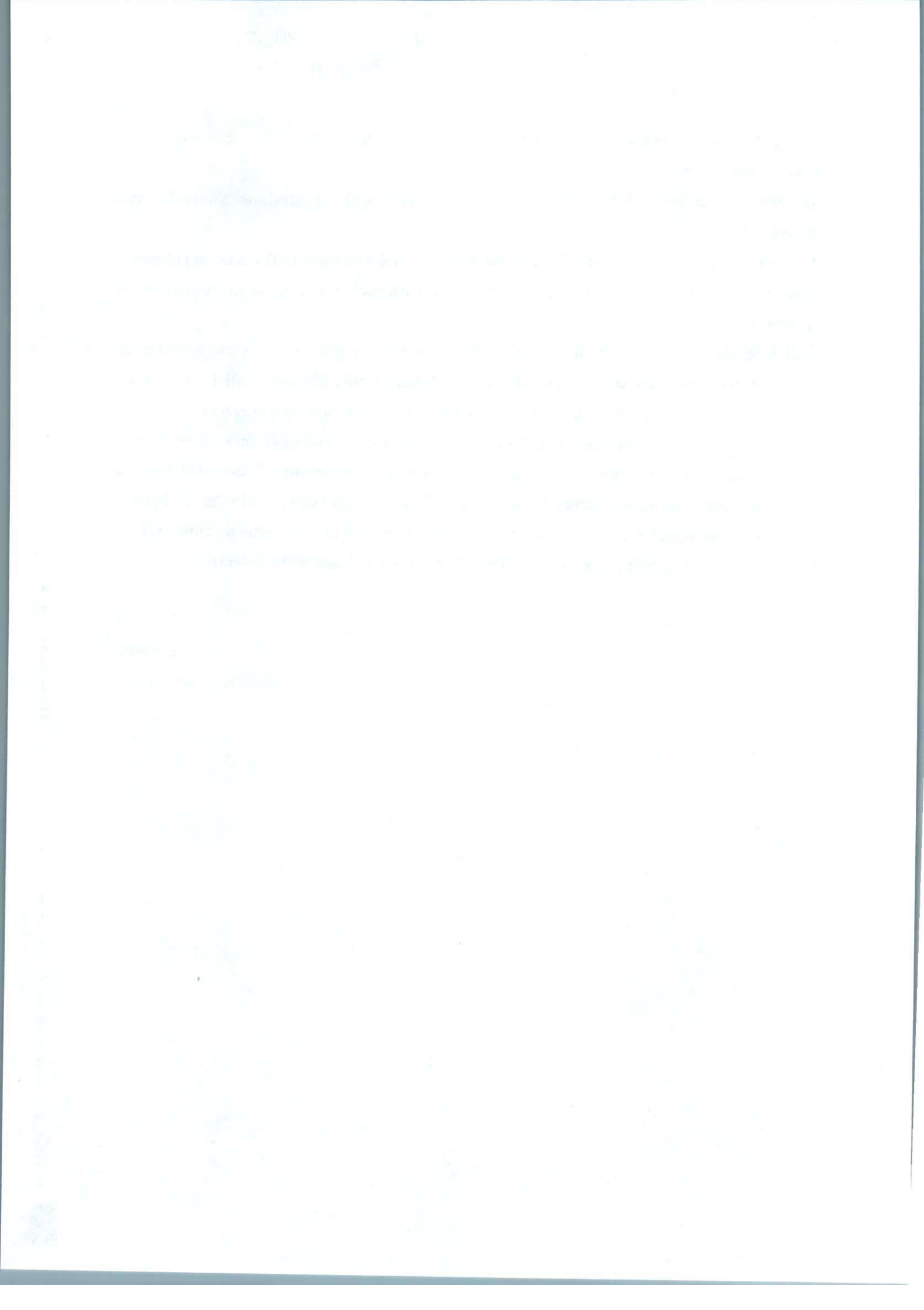
Nulla sulle spese.

Trani, 2 ottobre 2024

Il giudice

Dott.ssa Maria Azzurra Guerra





Avv. ANTONIO DESTINO

**Tribunale di Trani
Sezione Fallimentare
R.G. 142/23**

**Proposta di Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore
ex artt. 67 e ss. D.Lgs. N. 14/2019 e succ. mod.
(Udienza del 27.06.24)**

I sottoscritti:

Del Latte Luigi Nunzio (DLLLNN53C25B619K) nato a Canosa di Puglia (BT) il 25.03.1953 e Kobitovich Nataliya (KBTNLY64D54Z138P) nata in Ucraina il 14.04.1964 e residente in Canosa di Puglia (BT) alla via Alberto da Giussano n. 46, entrambi assistiti e domiciliati nelle fasi del procedimento di “ristrutturazione dei debiti del consumatore”, dall’Avv. Antonio Destino (C.F. DSTNTN73D28B619J), di fiducia, con studio in Canosa di Puglia (BT) alla Via Fratelli Bandiera, 3 pec: avvdestino@legalmail.it , fax 0883.893085, i quali dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente procedura agli indirizzi sopra citati.

Analisi economico-patrimoniale

Il Sig. Del Latte Nunzio è oggi pensionato e percepisce un importo mensile netto di € 850,00 circa al lordo della cessione del quinto.

La sig.ra Kobitovich è lavoratrice dipende presso l’azienda agricola _____ S.r.L.s. con sede legale in _____ e percepisce un reddito netto mensile di circa € 650,00, come risulta dai modelli unici allegati e non possiede altri beni.

In data 22.05.2007 i ricorrenti, già all’epoca conviventi more uxorio, congiuntamente, acquistavano a mezzo del Notaio Paolo Porziotta, l’immobile sito in Canosa di Puglia (BT) alla Via Alberto da Giussano N. 46 per la somma di € 70.000,00 ed a tal fine stipulava con la Banca Credito Emiliano S.p.A., agenzia di Canosa di Puglia (BT), un contratto di mutuo di € 90.000,00 (€ 65.000 per acquisto, 25.000 per ristrutturazione) e mentre la differenza di € 5.000,00 per l’acquisto veniva versata mediante assegno bancario.

Durante il decorso degli anni il reddito del Sig. Del Latte subiva una netta riduzione e a seguito di ciò le rate del mutuo, inizialmente onorate, non venivano più corrisposte alla Banca mutuante. Al fine di

Avv. ANTONIO DESTINO

adempiere alle proprie obbligazioni, però, i mutuatari, in primis chiedevano altre aperture di credito alla banca mutuataria, poi decidevano di trovare una soluzione definitiva e bonaria con l'istituto di credito

erogante e così in data 29.07.2014 la Banca Credito Emiliano S.p.A. concedeva un nuovo mutuo di € 120.000,00, finalizzato in parte a ripianare la parte residua del primo mutuo pari ad € 72.235,89 e la restante parte veniva impiegata per le varie aperture di credito concesse come riportato nell'atto del secondo mutuo, il tutto da distrarsi in 180 mesi e con pagamento rateale semestrale pari ad € 6.433,50, cioè ben € 1.072,25 mensili! Ovviamente tale nuovo finanziamento serviva esclusivamente a ripianare il debito complessivo residuo ma rendeva, di fatto, ancor più problematico l'adempimento in ragione delle rate insostenibili tenendo conto delle ridotte entrate dei mutuatari.

L'immobile adibito ad abitazione ed oggetto di mutuo è gravato da una procedura esecutiva immobiliare pendente presso il Tribunale di Trani R.G. 73/2018.

Il Sig. Del Latte è attualmente pensionato e proprietario di una autovettura Nissan Almera tg. CN108VV.

La sig.ra Kobitovych è dipendente agricola e titolare di una carta prepagata postepay e di un libretto di deposito postale. (doc. 7-8)

Per tutto quanto sopra esposto si riportano i seguenti dati:

ATTIVO

Denominazione	Importo
Immobile Via A. Da Giussano, 46 - Canosa di Puglia (BT)	€ 48.000,00
(Quota del 50%) Immobile di Via Vittorino da Feltre n. 6 – Canosa di P.	€ 500,00
Reddito annuo medio Kobitovych Natalia	€ 7.500,00
Pensione annua media Del Latte Nunzio	€ 11.000,00
Cauzione versata nella Proc. Es. Imm. 73/2018	€ 3.000,00
TOTALE	€ 70.048,00

PASSIVO

Creditori	Tipologia di debito	Privilegi	Importo
OCC Trani	Spese di giustizia	Prededuzione	€ 6.854,00
Fondo spese di procedura	Spese di procedura	Prededuzione	€ 500,00

Studio legale

Avv. ANTONIO DESTINO

Credito Emiliano S.p.A.	Contratto di mutuo	Ipotecario	€ 168.869,41
Avv. Antonio Destino	Spese Legali	Privilegiato	€ 7.964,00
Tari e IMU Comune di Canosa	Tributi locali	Privilegiato	€1.624,54
Agenzia delle Entrate Riscossione	Cartelle esattoriali	Privilegiato	€ 2.998,25
Agenzia delle Entrate Riscossione	Cartelle esattoriali	Chirografario	€ 3.010,01
Sigla S.r.l.	Cessione del quinto	Chirografario	€ 10.688,00
TOTALE			€ 202.508,21

Per quanto riguarda le spese mensili relative ai fabbisogni personali dei ricorrenti, si riporta il seguente prospetto:

Spese mensili

Tipologia di spesa	Importo
Spese di vitto, abbigliamento, igiene	€ 515,00
Spese telefoniche	€ 40,00
Spese energie	€ 120,00
Spese idriche	€ 50,00
Spese di trasporto	€ 270,00
TARI	€ 26,50
Canone RAI	€ 7,50
Spese mediche	€ 80,00
Totale	€ 1.109,00

Il prospetto di rateazione è il seguente:

Creditore	Tipologia debito	Privilegio	Importo debito	Importo da pagare	% soddisfo
OCC	Spese di giustizia	Prededuzione	€ 6.854,00	€ 6.854,00	100%
Fondo spese	Spese di procedura	Prededuzione	€ 500,00	€ 500,00	100%

Avv. ANTONIO DESTINO

Credito Emiliano S.p.A.	Crediti (anche scaturenti da Mutuo) come da precisazione del credito ipotecario (quota parte al privilegio)	Privilegio ipotecario +	€ 168.869,00 +	€ 26.446,00	15,66%
Avv. Caruso M.C.	Spese Delegato proc. es.	Privilegio	€ 3.359,37	€ 3.291,70	
Avv. A. Destino	Spese legali	Privilegio	€ 7.964,00	€ 5.973,00	75%
Sigla Credit	Finanziamento	Privilegio	€ 8.586,88 (già € 10.688,00 alla data di deposito della prima proposta)	€ 1.068,00	12,44%
Credito Emiliano S.p.A.	Crediti (anche scaturenti da Mutuo) come da precisazione del credito ipotecario (quota parte degradata al chirografo)	Chirografario	€ 143.539,00	€ 5.604,00	3,9%
Comune di Canosa di Puglia	Tributi degradati al chirografo	Chirografario	€ 1.625,00	€ 162,50	10,00%
Agenzia Entrate Riscossione	Tributi e crediti degradati al chirografo	Chirografario	€ 2.998,00	€ 299,80	10,00%
Agenzia Entrate Riscossione	Tributi e crediti al chirografo	Chirografario	€ 3.010,00	€ 301,00	10,00%
TOTALE			€ 203.766,25	€ 50.500,00	24,78%

€ 47.000,00 + € 3.000,00 cauzione + € 500,00 compensazione per quota immobiliare

- Prededucibili: € 6.854,00

- Fondo spese OCC € 500,00

- Creditori privilegiati: € 36.778,70

- Creditori chirografari: € 6.367,30

Rata 1 € 17.500,00 discendente da bonifico del terzo assuntore da corrispondersi entro 30 gg. dal decreto di omologazione + Credito € 3.000,00 relativo alla multa incamerata ex art. 587 c.p.c.. Sempre grazie all'aiuto del terzo assunto che verserà la somma di € 100,00 mensili circa, sarà possibile portare la rata ad € 500,00 mensili.

Avv. ANTONIO DESTINO

- Fondo spese € 500,00
- OCC € 6.854,00
- Credito Emiliano € 13.146,00
- **Totale € 20.500,00**

Rata 2 alla rata 33 € 500,00 al mese per Credito Emiliano S.p.A. (Privilegio ipotecario);

Rata 34 € 591,70 residuo credito per Credito Emiliano S.p.A.;

Totale dalla rata 2 alla rata 34 € 16.591,70

Rata 35 alla rata 45 € 500,00 al mese per Avv. Destino (Privilegio);

Rata 46 € 473,00 residuo credito Avv. Destino

Totale rate dalla 35 alla 46 € 5.973,00

Rata 47 e 48 € 534,00 ciascuna a Sigla Credit;

Totale rate 47 e 48 € 1.068,00

Rata 49 alla rata 59 € 500,00 al mese per Credito Emiliano S.p.A. (Chirografario);

Totale rate dalla 49 alla 59 € 5.500,00

Rata 60 € 104,00 residuo credito per Credito Emiliano S.p.A. ed € 162,50 per Comune di Canosa di Puglia (BT);

Totale rata 60 € 266,50

Rata 61 299,80 A.E. Riscossione;

Rata 62 € 301,00 A.E. Riscossione.

Totale rate 61 e 62 € 600,80

Totale complessivo € 50.500,00

Il Sig. Del Latte intende, altresì, compensare il valore della propria quota dell'immobile sito in Canosa di Puglia (BT) alla Via Vittorino da Feltre n. 6 con il corrispondente corrispettivo in denaro, al fine di sostenere le spese di OCC.

Si richiede che il pagamento delle rate mensili venga effettuato dai debitori mediante bonifico bancario sui rispettivi iban indicati dai creditori.



DI PINTO

STUDIO
LEGALE
ASSOCIATO

PATROCINANTI IN CASSAZIONE

TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE CIVILE – UFFICIO PROCEDURE CONCORDSUALI

Procedura di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore
ex artt. 67 ss. CCII

N.R.G. 142-1/2023

Relazione del Gestore sulla proposta modificata

Ill.mo Sig. GD,

in relazione alla procedura in epigrafe, facendo riferimento a tutto quanto avvenuto nelle udienze che si sono celebrate, alle osservazioni dei creditori ed alle varie modifiche apportate alla proposta dai ricorrenti, richiamando l'ultimo provvedimento del 09.05.2024 con cui si assegnava termine agli per dare specifica indicazione di:

- 1- compensi dovuti al professionista delegato nella procedura esecutiva indicata;
- 2- sorte della multa incamerata ex art. 587 c.p.c.;
- 3- attualizzazione delle somme dovute a SIGLA S.R.l. (al netto delle somme già incassate nelle more del procedimento);
- 4- chiarimenti in ordine alla percentuale di soddisfo del privilegiato con eventuale rettifica in melius della stessa rispetto a quanto indicato nella proposta del 20.04.2024;

in seguito al deposito della proposta ulteriormente modificata, questo gestore osserva quanto segue.

- 1- L'ultima versione della proposta riporta nella tabella fondamentale denominata "prospetto di rateazione" che rappresenta ogni creditore con il relativo credito e la somma accordata per il soddisfo, il debito ulteriore generatosi nei confronti di Credem per effetto del pagamento del professionista delegato nella procedura n. 73/2018;
- 2- E' previsto il soddisfo pressochè totale della partita debitoria sub 1) anche attraverso l'utilizzo delle somme incamerate ex art. 587 c.p.c. e messe a disposizione già nella rata n.1;
- 3- E' stato attualizzato il credito di SIGLA s.r.l. riportando la somma corrente di € 8.586,88 (capitale residuo) con evidenziazione dell'entità del credito alla data del deposito della prima formulazione della proposta (€ 10.688,00 - montante), in linea con quanto previsto dal

www.studioassociatodipinto.it

Via Cavour, 102 | 76125 Trani - Via Vittime Civili di Guerra, 2 | 70132 Bari

Avv. Antonio Di Pinto

T +39 0883 887647 | F +39 0883 491870 | C +39 348 8939333
antoniodipinto@hotmail.it | antonio.dipinto@pec.ordineavvocatitrani.it

Avv. Nicola Di Pinto

T +39 0883 887647 | F +39 0883 491870 | C +39 347 8548699
nicodipinto@tiscali.it | nicola.dipinto@pec.ordineavvocatitrani.it



DI PINTO

STUDIO
LEGALE
ASSOCIATO

PATROCINANTI IN CASSAZIONE

piano di ammortamento contrattuale (rata n. 64); è giusto il caso di precisare che, mentre il capitale residuo alla 64^a rata è pari ad € 8.586,88, il montante (capitale + interessi convenzionali) relativo alla stessa rata è pari ad € 9.352,00 (€8.586,88 per capitale + € 765,12 per interessi);

- 4- E' stata rivista la proposta di soddisfo per SIGLA attestandola ad una percentuale maggiore rispetto ai creditori chirografari(10%) sia considerando la sola quota capitale (soddisfo al 12,44%) che quella del montante (soddisfo al 11,42%) ,pur lasciando invariata la somma prevista di € 1.068,00, ciò in quanto il creditore de quo è l'unico che continua ad incassare mensilmente le rate relative al finanziamento garantito dalla cessione del quinto della pensione. Tale circostanza ha consentito a SIGLA s.r.l., nelle more del presente procedimento, di incassare la somma di € 1.336,00 (quindi in misura già superiore a quella ulteriore a riconoscersi).

Il sottoscritto gestore, da una attenta analisi delle somme iscritte nella proposta, può senza dubbio asserire che la volontà dei debitori, con l'ausilio del terzo assuntore che dichiara di impegnarsi solidalmente per l'intero importo del piano, è chiaramente quella di:

- A) corrispondere la cifra totale di € 50.500,00 (47.500 + 3.000 derivante dalla multa ex art. 587 c.p.c. relativa alla procedura esecutiva 73/2018) anche in considerazione dell'avvenuto pagamento del professionista delegato da parte di Credem;
- B) accordare ai creditori tutti quanto riassunto nella tabella "prospetto di rateazione" nelle modalità esposte nel successivo piano rate.

Tali previsioni appaiono migliorative del piano iniziale, sia dal punto di vista dell'importo complessivo a disposizione, che, soprattutto, per quanto riguarda la durata dello stesso praticamente dimezzata e soddisfano pienamente le richieste di cui all'ordinanza del 09.05.2024.

Parimenti va osservato che non vi è alcuna certezza circa la sussistenza di un'alternativa liquidatoria migliorativa rispetto alla presente proposta.

Il sottoscritto gestore, quindi, riportandosi a tutto quanto sopra esposto, rende il proprio parere favorevole all'omologazione della proposta di piano così come modificata nell'ultima stesura del 30.05.2024 ed integrata da tutti gli allegati ed atti sino ad ora depositati a corredo della stessa e, al contempo, ritiene fondate, in caso di omologa, le richieste dei debitori di

www.studioassociatodipinto.it

Via Cavour, 102 | 76125 Trani - Via Vittime Civili di Guerra, 2 | 70132 Bari

Avv. Antonio Di Pinto

T +39 0883 887647 | F +39 0883 491870 | C +39 348 8939333
antoniodipinto@hotmail.it | antonio.dipinto@pec.ordineavvocatitrani.it

Avv. Nicola Di Pinto

T +39 0883 887647 | F +39 0883 491870 | C +39 347 8548699
nicodipinto@tiscali.it | nicola.dipinto@pec.ordineavvocatitrani.it

sospensione della procedura esecutiva 73/2018 RG Es. Imm. Trib. Trani, nonché della revoca della cessione del quinto della pensione di Del Latte Luigi a favore di SIGLA s.r.l.

Trani li 03/06/2024

Il Gestore

Avv. Nicola Di Pinto

www.studioassociatodipinto.it

Via Cavour, 102 | 76125 Trani - Via Vittime Civili di Guerra, 2 | 70132 Bari

Avv. Antonio Di Pinto

T +39 0883 887647 | F +39 0883 491870 | C +39 348 8939333
antoniodipinto@hotmail.it | antonio.dipinto@pec.ordineavvocatitrani.it

Avv. Nicola Di Pinto

T +39 0883 887647 | F +39 0883 491870 | C +39 347 8548699
nicodipinto@tiscali.it | nicola.dipinto@pec.ordineavvocatitrani.it

TO THE
HONORABLE
MEMBERS OF THE
LEGISLATIVE ASSEMBLY

RECEIVED
JAN 10 1964

THE HONORABLE MEMBER FOR THE
SOUTHERN DISTRICT

THE HONORABLE MEMBER FOR THE
SOUTHERN DISTRICT

RE: THE PROPOSED
SOUTHERN DISTRICT

RE: THE PROPOSED
SOUTHERN DISTRICT

TO THE

MEMBERS OF THE

THE HONORABLE MEMBER FOR THE
SOUTHERN DISTRICT

RE: THE PROPOSED
SOUTHERN DISTRICT

TO THE

MEMBERS OF THE
LEGISLATIVE ASSEMBLY

THE HONORABLE MEMBER FOR THE
SOUTHERN DISTRICT